



Convenzione di adesione al servizio DPO realizzato da Unioncamere Lombardia a favore delle Camere di commercio associate

tra

la Camera di Commercio di Brescia, con sede a Brescia, via Einaudi n. 23 C.F. 80013870177, rappresentata dal dott. Massimo Ziletti in qualità di Segretario Generale (di seguito denominata "Camera di Commercio" o "Titolare del trattamento"), come da delibera di Giunta n. del;

e

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia (di seguito denominata "Unioncamere Lombardia"), con sede in Milano, via Oldofredi n. 23 rappresentata dall'Ing. Fabrizio Ventrice in qualità di Direttore Operativo (di seguito indicata come "Unioncamere Lombardia");

premesso che

- l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993 n.580 prevede al comma 1 che: [...] Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale e al comma 4 che [...] Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, applicabile dal 25 maggio 2018 ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito RPD o DPO secondo l'acronimo inglese);
- l'articolo 37 paragrafo 1 lettera a) del GDPR prevede l'obbligo per il Titolare o il Responsabile del trattamento di designare un DPO quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- l'articolo 37 paragrafo 3 del GDPR prevede inoltre che *qualora il Titolare del* trattamento o il Responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo





pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione;

- la disciplina del GDPR sopra citata prevede che il DPO può essere un dipendente del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 (art. 37, paragrafo 5);
- il GDPR prevede inoltre che «<u>un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione</u>» (art. 37, paragrafo 3);
- le linee guida sui responsabili della protezione dei dati (DPO) WP243 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016 prevedono che la funzione di DPO possa essere esercitata anche in base ad una convenzione stipulata con una persona fisica o giuridica esterna all'organismo Titolare/Responsabile del trattamento;
- il Comitato dei Segretari Generali delle Camere lombarde riunitosi in data 26 gennaio 2023 ha mostrato interesse rispetto alla proposta formulata di centralizzare le funzioni di DPO presso l'Unione regionale sulla base delle premesse indicate.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Definizioni

Ai fini della presente Convezione i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:

GDPR: il Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come GDPR approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

DPO: Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati di cui all'articolo 37 del GDPR

Titolare del trattamento: l'autorità pubblica di cui all'articolo 4 punto n.7 del GDPR

Responsabile del trattamento: i soggetti di cui all'articolo 4 punto n.8 del GDPR

Referente: persona fisica che funge da referente della Camera nella fruizione del "Servizio DPO" su designazione di Unioncamere Lombardia





2. Descrizione del servizio oggetto della convenzione

Unioncamere Lombardia ha istituito un servizio centralizzato di DPO erogato a beneficio delle Camere di Commercio associate. Tale servizio denominato "Servizio DPO" prevede l'attribuzione delle funzioni di DPO della Camera di commercio ad Unioncamere Lombardia quale persona giuridica, con la nomina di un referente interno per tale servizio scelto fra i dipendenti dell'l'Unione regionale.

3. Disciplina generale delle attività del DPO

Per la disciplina del DPO si rinvia agli artt. 37-39 del GDPR per quanto non derogato nella presente convenzione. Costituiscono fonti interpretative integrative, per quanto non derogato nella presente convenzione:

- a) le "Linee guida sui Responsabili della protezione dei dati (RPD)" (WP 243 rev. 01), adottate il 13 dicembre 2016, come emendate il 5 aprile 2017, del Gruppo di lavoro articolo 29 (Working Party article 29 ora Comitato europeo della protezione dei dati ai sensi del GDPR);
- b) il documento di Faq del Garante per la protezione dei dati personali relativi alla figura del DPO. http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd

4. Individuazione del referente DPO

Il Servizio DPO è coordinato dal Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia ed è realizzato con l'impiego di dipendenti dell'Unione.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di DPO l'Unioncamere ha designato l'Avv. Franco Pozzoli responsabile dell'Ufficio Legale e Compliance di Unioncamere Lombardia, quale referente del "Servizio DPO", previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 37 paragrafo 5 del GDPR.

Il referente individuato svolgerà le relative funzioni nell'ambito delle mansioni di responsabile dell'Ufficio Legale e Compliance in orario di servizio.

Le funzioni di DPO sono assicurate, laddove si renda necessario, anche con il contributo ed il supporto di altri dipendenti dell'Unione regionale che potranno collaborare col referente designato.





5. Compiti del DPO rientranti nella convenzione

I compiti che il DPO sarà tenuto a svolgere, attraverso il referente designato, sono quelli richiamati nell'art. 39 del GDPR, ed in particolare:

- a) supportare il Titolare del trattamento nel percorso di implementazione del GDPR a livello organizzativo e gestionale, nonché per l'applicazione delle adeguate misure di sicurezza, provvedendo alla valutazione del registro dei trattamenti e dell'organizzazione della gestione dei dati personali anche al fine di supportare la definizione di eventuali misure idonee di cui sia indispensabile programmare l'implementazione;
- b) esprimere parere sui documenti di carattere gestionale (es., configurazione delle responsabilità interne, procedure, linee guida, istruzioni formalizzate ai soggetti autorizzati) e sulle adeguate misure di sicurezza che sono o verranno proposte per la gestione dei dati personali della Camera;
- c) informare e consigliare il Titolare del trattamento, i suoi apicali (intesi come dirigenti/funzionari responsabili di struttura o processi camerali) e i dipendenti sui loro obblighi derivanti dal GDPR e dalla normativa nazionale;
- d) sorvegliare e valutare l'osservanza del GDPR e delle politiche interne in materia di protezione dei dati personali, compresi gli strumenti e le attività realizzate per la sensibilizzazione e la formazione del personale, anche attraverso la conduzione di audit e visite ispettive programmate e/o a sorpresa;
 - e) fornire se richiesto un parere sulla valutazione d'impatto del trattamento sulla protezione dei dati di cui agli artt. 35 e ss. del GDPR, in particolare valutando le metodologie da utilizzare e supportando le decisioni connesse agli eventuali obblighi di consultazione preventiva del Garante della protezione dei dati personali;
 - f) partecipare alle istruttorie e valutazioni circa eventuali violazioni di dati personali occorsi presso la Camera, supportando il soggetto competente nelle decisioni circa la gestione delle notificazioni e comunicazioni dei *data breach* di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR;
 - g) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per facilitare l'accesso, da parte di questo, ai documenti ed alle informazioni necessarie ai fini dell'esercizio dei poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi attribuite allo stesso dal GDPR;
 - h) fungere da punto di contatto e curare i rapporti con gli interessati, per il tramite e con la collaborazione diretta dei responsabili di Area/Ufficio/processo competenti, rispetto alla materia oggetto della questione con l'interessato, nell'analisi ed evasione di ogni questione che venga sottoposta direttamente alla propria attenzione ovvero all'attenzione del Titolare del trattamento.





Il referente DPO fornisce inoltre il suo apporto alla verifica della funzionalità del programma di formazione del personale camerale in tema di Privacy.

6. Ambito e limiti dell'incarico

Le attività del referente DPO comprendono:

- a) tutti i trattamenti di dati personali gestiti dalla Camera di commercio sia presso la sede centrale che presso le eventuali sedi distaccate, compresa l'attività eventualmente delegata a soggetti esterni;
- b) la vigilanza su eventuali trattamenti camerali svolti, su incarico della Camera di commercio, da Aziende speciali o Società in house del Sistema camerale e in tutti i casi di attribuzione di Responsabilità del trattamento.

Le responsabilità connesse al trattamento dei dati personali, come disposto dal GDPR, sono a carico del Titolare e del Responsabile del trattamento e non riguardano le funzioni assegnate ad Unioncamere Lombardia quale DPO in virtù della presente convenzione, la quale pertanto, non assumerà – a nessun titolo – responsabilità rispetto a detto trattamento, né svolgerà attività che il GDPR pone a carico del Titolare (o del Responsabile), quali, a titolo esemplificativo, la tenuta del Registro dei trattamenti, la realizzazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), etc.

7. Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di un triennio. Detta scadenza può essere prorogata con specifico atto della Camera di Commercio in accordo con Unioncamere Lombardia.

8. Impegni assunti dalla Camera di commercio

- **8.1.** Al fine di garantire che il referente designato per il Servizio DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia, indipendenza e con l'efficacia necessaria, la Camera di Commercio si impegna:
- a) a non rimuovere o penalizzare in alcun modo il referente in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) a non assegnare al referente compiti "operativi" con riguardo alla conformità al GDPR (ad es., predisposizione e tenuta del Registro dei trattamenti, realizzazione delle DPIA che si rendessero necessarie, etc.) per evitare che lo stesso possa trovarsi a dover





valutare la qualità ed efficacia di attività che esso stesso ha posto in essere (conflitto d'interesse);

- c) a coinvolgere, tempestivamente ed adeguatamente, il referente in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali sin dalle fasi iniziali, fornendo il quadro completo di tutte le informazioni pertinenti;
- d) a garantire la dovuta considerazione ai pareri e alle indicazioni fornite dal referente DPO.
- **8.2** Al referente DPO sono riconosciuti, per effetto del presente atto, adeguati poteri ispettivi consistenti nella facoltà di richiedere documenti, informazioni ed audizioni a qualsivoglia dirigente, funzionario o amministratore della Camera di commercio.
- **8.3** La previsione normativa di cui all'art. 38, paragrafo. 2 del GDPR è da ritenersi assolta mettendo a disposizione del DPO:
- a) idonea postazione di lavoro, in grado di garantire la funzionalità delle attività e la riservatezza che deve caratterizzare il suo svolgimento;
- b) la necessaria strumentazione informatica per la normale operatività in loco del referente DPO;
- c) uno o più soggetti che opereranno in qualità di "referenti interni privacy", con funzioni di interfaccia del DPO con l'organizzazione interna della Camera, ottimizzando i tempi e le modalità di intervento e con funzioni di istruttoria preliminare delle questioni da sottoporre all'attenzione del DPO. Tali referenti dovranno possedere competenze trasversali ed avere buona conoscenza di tutti i processi e le attività di lavoro/progetti dell'Ente.
- **8.4** Ai sensi dell'articolo 37.7 del GDPR la Camera procederà alla variazione dei dati di contatto del DPO utilizzando la procedura telematica per la comunicazione dei dati predetti al Garante per la protezione dei dati personali sul sito https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/

9. Impegni assunti da Unioncamere Lombardia

Unioncamere Lombardia, attraverso il referente DPO, si impegna:

a) ad essere facilmente reperibile da tutti gli interlocutori interni alla Camera in preferibilmente in modalità "remota" (telefonica/telematica), il referente DPO garantisce la propria presenza fisica presso le varie sedi della Camera ove ciò si renda necessario per l'esercizio delle proprie funzioni. A tale scopo mette a disposizione delle Camera il seguente indirizzo e-mail dedicato: serviziodpo@lom.camcom.it. che funge da dato di contatto ai sensi dell'articolo 37.7 del GDPR;





- b) la reperibilità telefonica oraria, per i giorni lavorativi, è stabilita nella fascia 10-13. Solo in caso di violazione dei dati personali di cui all'art. 33 del GDPR, il referente DPO potrà essere contattato anche nei giorni festivi o di ferie, fatta salva la disponibilità – per quest'ultimo periodo – di un sostituto facente pare del "Servizio DPO";
- c) a formalizzare, con cadenza almeno annuale, una relazione sull'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR) presso la Camera di commercio;
- d) a rispondere alle richieste della Camera di commercio, entro le scadenze di volta in volta concordate con il "referente interno privacy" nonché alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati rivolte direttamente al referente DPO.

10. Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività

10.1 Il referente DPO potrà organizzare autonomamente le proprie attività assicurando l'adeguato supporto alla Camera di commercio sulla base della programmazione delle attività concordate con la stessa.

A questo fine la Camera di commercio:

- a) si impegna ad allertare con dovuto preavviso il referente DPO per qualsivoglia attività (ad es., riunioni) che comporti la presenza fisica presso l'Ente, ovvero apprestando idonei strumenti telematici (ad es., videoconferenza, audioconferenza, etc.) per poter garantire la sua partecipazione anche da remoto;
- b) terrà in debito compito lo svolgimento delle attività che competono al referente DPO, sia rispetto al carico di lavoro svolto presso l'Unioncamere Lombardia, sia rispetto alle funzioni di referente DPO eventualmente svolto presso altre Camere di Commercio o strutture Camerali.
- **10.2** Il referente DPO riferirà direttamente al vertice gerarchico della Camera di Commercio ed in particolare:
- a) ordinariamente al Segretario Generale, in qualità di vertice organizzativo dell'Ente e, quindi, in grado di intervenire tempestivamente in caso di criticità rilevate;
- b) periodicamente alla Giunta Camerale, mediante la formalizzazione della reportistica precedentemente definita ovvero esprimendo le sue valutazioni se ritenuto opportuno o necessario.
- **10.3** Il referente DPO, in caso di necessità lavorativa o personale, potrà essere affiancato o sostituito momentaneamente da un altro soggetto designato da Unioncamere Lombardia.
- **10.4** Resta inteso che il referente DPO, in relazione all'esercizio delle proprie funzioni e dei relativi compiti è tenuto:





- a) a stringenti vincoli di riservatezza nel trattamento dei dati personali/informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) a comunicare immediatamente eventuali situazioni di conflitti d'interesse sopravvenuti ovvero l'insorgenza di una delle situazioni che costituiscono causa di decadenza dell'incarico (per es. l'esclusione dall'appartenenza a detto "Servizio DPO Unioncamere Lombardia");
- c) ad adempiere ai compiti affidati con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle specifiche competenze detenute.

11. Oneri

Il servizio DPO disciplinato nella presente convenzione è remunerato nell'ambito dell'ordinario finanziamento dell'Unione regionale da parte delle Camere associate mediante il versamento dell'aliquota di cui all'articolo 6 comma 7 della Legge 580/93.

12. Rinvio ad altri accordi

Con specifici accordi tra la Camera di Commercio e Unioncamere Lombardia potranno essere definite ulteriori questioni inerenti i rapporti tra le parti per le modalità di gestione del servizio cui si riferisce il presente atto.

Per Unioncamere Lombardia
Ing. Fabrizio Ventrice
Per la Camera di Commercio di Brescia
Dott. Massimo Ziletti